

N. R.G. 2020/14495



TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO

Tribunale delle Imprese

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **14495/2020** promossa da:

DI [REDACTED] con il patrocinio dell'avv. MARCHE MASSIMILIANO e dell'avv. elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MARCHE MASSIMILIANO

ATTORE

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTI

Il Giudice dott. Alberto La Manna,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16/09/2020,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ritualmente notificato la [REDACTED] di [REDACTED] premesso di essere impresa avente ad oggetto la stipulazione per conto di società terze di contratti di fornitura di [REDACTED] elettrica e gas e di avvalersi per tali attività di agenti o procacciatori, riferiva di avere stipulato l'1.2.2018 contratto di mandato di procacciatore di affare con [REDACTED] e l'1.10.2016 contratto di subagente con [REDACTED] che il [REDACTED] recedeva dal contratto il 14.4.2020 e il [REDACTED] il 14.5.2020; che successivamente al recesso i convenuti continuavano a svolgere la propria attività in proprio sfruttando l'elenco dei nominativi dei clienti che era stato loro assegnato nel corso degli anni; che, in particolare, venivano contattati dai convenuti numerosi clienti della ricorrente al fine di proporre un cambio di forniture di luce e gas o per convincerli a non stipulare contratti; che numerosi clienti riferivano di avere cambiato fornitore perché la nuova agenzia aveva prezzi più



vantaggiosi; alcuni riferivano di avere cambiato offerta senza essere informato della cessata collaborazione con la ████████ che i convenuti hanno anche tentato di sottrarre forza lavoro alla ricorrente rappresentando una situazione economica prossima al fallimento della ████████ o il mancato pagamento agli agenti degli emolumenti maturati. Chiedevano, pertanto, inibirsi la continuazione dei comportamenti illeciti tenuti dai convenuti; l'inibitoria all'esercizio dell'attività di promozione per 24 mesi stabilendo una penale per il caso di violazione.

Si costituivano i convenuti eccependo in via preliminare la competenza del Giudice del Lavoro in relazione all'intercorso rapporto di agenzia e contestando nel merito la pretesa avversaria sia sotto il profilo del *fumus* che sotto quello del *periculum*.

In merito all'eccezione di incompetenza proposta si ritiene che la stessa sia infondata e debba essere respinta.

La competenza deve essere valutata, infatti, in relazione alla prospettazione dei fatti formulata dalla parte ricorrente e alle domande proposte. Nel caso di specie la parte ricorrente non lamenta l'inadempimento al contratto di agenzia o procacciamento di affari intercorso con le parti ma lamenta un comportamento scorretto messo in atto dalle parti convenute medesime nella loro qualità di agenti autonomamente operanti in concorrenza con la ricorrente stessa a seguito della cessazione del rapporto preesistente tra le parti.

La *fattispecie* in esame non può, pertanto, essere inquadrata nell'ambito delle conseguenze del contratto da cui deriverebbe la competenza del Giudice del lavoro ma attiene a comportamenti asseritamente lesivi degli obblighi di lealtà nell'attività concorrenziale svolta, per cui, in relazione a tale domanda, deve essere ritenuta la competenza del Tribunale ordinario e non del giudice del lavoro.

Nel merito si rileva che, premesso che nei contratti prodotti non è rinvenibile un patto di non concorrenza espressamente pattuito e approvato per scritto, ma solo un generico richiamo alla disciplina di cui agli artt. 2125 e 1751 bis secondo i quali, appunto, il patto deve essere espressamente pattuito in forma scritta, è consolidato il principio secondo cui venuto meno il rapporto l'ex agente può svolgere concorrenza al preponente restando sottoposto alle medesime regole valevoli per qualunque altro soggetto. In tale ambito è stato, quindi, affermato che mentre è da considerarsi contraria alle norme di correttezza l'acquisizione sistematica da parte di un ex dipendente o agente che abbia intrapreso una autonoma attività di clienti del precedente datore di lavoro, deve ritenersi fisiologico il fatto che il nuovo imprenditore ex agente per proporre sul mercato la nuova attività acquisisca o tenti di acquisire alcuni clienti già in rapporto con l'impresa



per cui precedente prestava attività (Cass. 30.5.2007 n. 12681). In particolare la Suprema Corte, ancora di recente, ha evidenziato che commette un atto di concorrenza sleale l'imprenditore che si appropria di tabulati recanti i nominativi dei clienti e distributori del concorrente essendo irrilevante il fatto che tali nominativi fossero già noti allo stesso o ai suoi dipendenti (Cass. 31.3.2016 n. 6274). In merito poi al contenuto delle informazioni contenute nelle liste dei clienti acquisite si evidenzia come non di per sé sia necessario che le stesse contengano informazioni segrete rilevanti ai sensi dell'art. 98 Cpi, non esauendo tali informazioni l'ambito di tutela delle informazioni riservate che possono essere tutelate ex art. 2598 co. 3 cpc anche al di fuori di casi di cui agli artt. 98 e ss cpi. Più specificamente si è, quindi, affermato che al fine di ravvisare gli estremi di un atto di concorrenza sleale è comunque necessario che le informazioni acquisite o utilizzate costituiscano un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segreti e potetti, che superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e che configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito (Cass. 12.7.2019 n. 18772).

La stessa giurisprudenza di merito ha affermato che compie atto di concorrenza sleale l'ex agente di una società che dopo avere iniziato a lavorare per una società concorrente induca numerosi clienti assicurati con la prima società ad abbandonarla con metodi non conformi alla correttezza professionale (Tribunale Bologna 8.6.2006), escludendosi che le liste clienti costituiscano informazioni che possano ritenersi generalmente note al di fuori del rapporto contrattuale esaurito e per finalità ad esso estranee, o di informazioni facilmente accessibili agli operatori concorrenti del settore (Tribunale di Milano 20.3.2017). Si afferma, quindi, che è pacifica in giurisprudenza la proteggibilità delle notizie inerenti la clientela e le condizioni economiche ad essa praticate; più nello specifico, sono ritenuti proteggibili elenchi contenenti nominativi di clienti e fornitori, le condizioni contrattuali, i prezzi o i preventivi consegnati nelle trattative in corso (Tribunale di Milano 23.2.2016).

Nel caso di specie parte ricorrente afferma che i convenuti avrebbero contattato numerosi clienti della █████ nel tentativo di sottrarli alla medesima, utilizzando le liste clienti già in loro possesso (liste prodotte sub doc.ti.nn. 6 e 7), nelle quali sono contenute le indicazioni relative ad un rilevante numero di clienti con annessi contatti. Le parti convenute non hanno contestato tali allegazioni, laddove hanno, anzi, espressamente affermato di avere già contattato i clienti di cui alle liste, sostenendo trattarsi di clientela già appartenente al loro portafoglio prima di iniziare a lavorare per la ricorrente. Tale circostanza, peraltro, viene solo allegata e nessuna prova viene in tal senso fornita



per cui, anche tenuto conto del principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui va escluso che l'agente possa essere considerato titolare di diritti sul portafoglio clienti (Cass. 24.1.2006 n. 1286, nello stesso senso anche Trib. Torino 14.2.2019), non può ritenersi fondata.

Sulla base dei principi sopra enunciati, pertanto, ritenuto che le liste prodotte non possano essere considerate quali elementi di conoscenza meramente acquisiti dagli agenti nel corso della loro esperienza lavorativa, ma costituiscano, in ragione della loro complessità e articolazione, delle notizie riservate, pur non segrete, il cui utilizzo costituisce atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 co. 3 c.c., la pretesa azionata deve essere ritenuta fondata sotto il profilo del fumus.

Parte ricorrente denuncia poi una attività di denigrazione posta in essere dai convenuti rilevanti ai sensi dell'art. 2598 n. 2 c.c. avendo questi criticato il mancato pagamento di provvigioni da parte di [REDACTED] e lamentato la scorrettezza della [REDACTED] stessa tentando altresì di mettere in atto uno storno di dipendenti che non sarebbe riuscito se non con riferimento alla dipendente [REDACTED] [REDACTED]

Afferma in merito la Suprema Corte che *“la concorrenza sleale di cui all'art. 2598 n. 2 cod. civ., consistente nel diffondere notizie ed apprezzamenti sull'attività altrui in modo idoneo a determinarne il discredito, richiede un'effettiva divulgazione della notizia ad una pluralità di persone, e non è pertanto configurabile nell'ipotesi di esternazioni occasionalmente rivolte a singoli interlocutori nell'ambito di separati e limitati colloqui”* (Cass. 30.5.2007 n. 12681, Cass. 8.3.2013 n. 5848). La stessa Corte afferma che *“ai fini della configurabilità della concorrenza sleale per denigrazione, le notizie e gli apprezzamenti diffusi tra il pubblico non debbono necessariamente riguardare i prodotti dell'impresa concorrente ma possono avere ad oggetto anche circostanze od opinioni inerenti in generale l'attività di quest'ultima, la sua organizzazione o il modo di agire dell'imprenditore nell'ambito professionale (esclusa la sfera strettamente personale e privata), la cui conoscenza da parte dei terzi risulti comunque idonea a ripercuotersi negativamente sulla considerazione di cui l'impresa gode presso i consumatori, dovendosi apprezzare, ai fini della potenzialità lesiva delle denigrazioni, non solo l'effettiva "diffusione" tra un numero indeterminato (od una pluralità) di persone, ma anche il contenuto fortemente diffamatorio degli apprezzamenti stessi”* (Cass. 31.10.2016 n. 22042).

Nel caso di specie parte ricorrente ha allegato e documentato comunicazioni dei convenuti con 2 colleghi e un cliente nelle quali i convenuti lamentavano il trattamento economico ricevuto e il mancato pagamento delle provvigioni prospettando altresì l'instaurazione di un giudizio per tali ragioni. Non può, pertanto, ritenersi che il contenuto delle affermazioni e il numero e la tipologia cui le stesse sarebbe state fatte siano tali da fare integrare gli estremi di un atto concorrenza sleale ai



sensi dell'art. 2598 n. e cc, per cui neppure può ritenersi in tal senso rilevante il fatto che una dipendente abbia deciso di non lavorare più per la Energie.

Le domande riferite a tale doglianza non possono, pertanto, trovare accoglimento difettando il requisito del fumus.

In merito al periculum in mora si evidenzia che lo stesso non può essere escluso per il sol fatto, come afferma la parte convenuta, che i clienti sono già stati tutti contattati, atteso che proprio tale circostanza, unitamente al fatto che è pacifico che alcuni clienti hanno già anche stipulato nuovi contatti con i convenuti, evidenzia il pericolo che da tali contati derivi un pregiudizio concreto, ovvero che anche ulteriori clienti possano recedere dai contratti con [REDACTED] o comunque stipulare nuovi contratti con gli agenti convenuti. Pertanto, proprio il rischio del protrarsi dell'attività illecita e dell'aggravarsi delle conseguenze economiche per la [REDACTED] derivante da tale attività fa ritenere sussistente nel caso di specie l'esistenza del periculum in mora.

In conclusione, in parziale accoglimento della domanda proposta, deve essere inibita alle parti convenute la prosecuzione dell'attività illecita sopra descritta. Essendo, in particolare, pacifico che i clienti sono in realtà già stati contattati e alcuni contratti sono già stati stipulati, oggetto di inibitoria deve essere l'ulteriore utilizzo delle liste stesse nonché la stipula di contratti con i medesimi clienti di cui alle liste.

Deve essere altresì stabilita una penale di € 1500,00 per ogni contratto conclusivo in violazione del presente provvedimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Torino,

Visto l'art. 700 e gli artt. 2598 e ss.. c.c.

Respinta ogni altra deduzione e istanza,

Inibisce a [REDACTED] e [REDACTED] l'ulteriore utilizzo delle liste clienti di cui ai doc.ti 6 e 7 di parte ricorrente nonché la stipula dei contratti con i medesimi clienti di cui alle predette liste;

Fissa l'importo di € 1500,00 per ogni contratto stipulato in violazione del presente provvedimento;



Condanna i convenuti a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano in € 6052,00 (di cui € 1620,00 per fase studio, € 1147,00 per fase introduttiva, € 2767,00 per fase decisionale, € 518,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali).

Si comunichi.

Torino, 18 settembre 2020

Il Giudice
dott. Alberto La Manna

